



## CONTRATTO DI PROCURA

### Art. 1

Il Sig. \_\_\_\_\_  
Pugile professionista regolarmente tesserato alla F.P.I. con licenza n° \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_  
domiciliato a \_\_\_\_\_ prov (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

#### nomina suo Procuratore Sportivo

Il Sig. \_\_\_\_\_  
Procuratore Sportivo regolarmente tesserato alla F.P.I. con licenza n° \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_  
domiciliato a \_\_\_\_\_ prov (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

### Art. 2

Tale incarico è conferito per la durata di anni \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) con decorrenza dal \_\_\_\_\_

### Art. 3

La percentuale spettante al Procuratore sui compensi del pugile è stabilita di comune accordo tra le parti, nella seguente misura:

- a) Per incontri ed esibizioni disputati in Italia \_\_\_\_\_% (massimo consentito 30%)  
di cui il 5% per compenso all'istruttore e spese di allenamento
- b) Per incontri ed esibizioni disputati all'estero \_\_\_\_\_% (massimo consentito 30%)  
di cui il 5% per compenso all'istruttore e spese di allenamento

### Art. 4

I poteri e gli obblighi reciproci delle parti sono quelli stabiliti dalle retrostanti condizioni generali del contratto di procura. Si applicano, inoltre, al presente contratto tutte le norme pertinenti contenute nello statuto e nei regolamenti della F.P.I.

Clausole in aggiunta alle clausole di stampa:

---

---

---

**Il pugile**

**Il Procuratore Sportivo**

---

---

Il su esteso contratto è stato redatto e firmato dalle parti il \_\_\_\_\_ in n° 3 (tre) copie.

# CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI PROCURA

## 1. Obblighi del Pugile

**Il pugile affida al suo procuratore mandato pieno ed esclusivo di rappresentarlo presso la F.P.I. e in tutti gli affari che si riferiscono ai propri interessi ed alla propria carriera di pugile professionista. In specie:**

- a) Gli conferisce il potere di trattare in suo nome contratti di ingaggio con gli organizzatori per incontri ed esibizioni pugilistiche, obbligandosi fin d'ora alla piena e fedele esecuzione dei contratti, purché siano sottoscritti anche dal pugile.
- b) Salvo consenso espresso del suo procuratore, si obbliga a non partecipare ad incontri ed esibizioni di pugilato.
- c) Può eleggere domicilio presso il proprio Procuratore per tutte le comunicazioni federali ed è da lui rappresentato in caso di irreperibilità.

## 2. Obblighi del Procuratore

**Il Procuratore si obbliga a curare con il più alto grado di diligenza, gli interessi economici e morali che si riferiscono alla carriera ed alla attività sportive del pugile.**

**In specie:**

- a) Ad adoperarsi attivamente per stipulare, nell'interesse del pugile, contratti idonei e remunerativi, in relazione allo stadio di forma ed alle possibilità dell'atleta.
- b) Ad indirizzare la carriera e l'attività sportiva dell'atleta, in modo da fargli conseguire i maggiori successi che saranno possibili, e di conservare e di accrescere il suo prestigio e la sua fama sportiva.
- c) A curare diligentemente tutte le pratiche amministrative inerenti all'attività sportiva del pugile, ed a patrocinare i suoi interessi economici e morali.
- d) A verificare, preventivamente, sentito il parere vincolante del tecnico sportivo, lo stato di forma e di efficienza fisico – tecnica del pugile, per poter trattare i singoli incontri.
- e) Ad anticipare le spese necessarie per l'allenamento e per l'istruzione tecnico – professionale del pugile, ivi incluse le spese per l'istruttore e per lo staff medico – sanitario che sarà scelto di comune accordo tra il procuratore e il pugile, nonché le spese di viaggio e soggiorno. Tali spese verranno rimborsate al procuratore, previa fornitura al pugile dei relativi e dettagliati giustificativi di spesa, a mezzo di deduzione del loro importo dai compensi percepiti dal pugile, da effettuarsi preventivamente al calcolo della percentuale spettante al procuratore, in modo che questa ultima venga calcolata sul compenso netto incassato dal pugile.
- f) Il procuratore ha facoltà di farsi sostituire da altro procuratore sportivo, sempre che il pugile vi consenta. Tuttavia, il pugile può sempre revocare il consenso prestato.

- g) Sono a completo carico del procuratore le spese di corrispondenza (postale, telegrafica, telefonica).
- h) Il procuratore risponde, anche per minima negligenza o imprudenza, di ogni pregiudizio economico che il pugile possa subire.
- i) Il procuratore ha l'obbligo di versare immediatamente al pugile l'ammontare delle borse e di ogni altra remunerazione, dedotte le spese di cui al paragrafo h) ed il compenso percentuale dovutogli. Tale liquidazione deve risultare da nota sottoscritta dal procuratore e consegnata al pugile insieme con le sue competenze. Il procuratore non può rendersi depositario di somme pertinenti al pugile.
- j) Per ogni versamento eseguito il procuratore è tenuto a munirsi di ricevuta scritta, da opporsi in calce a copia della liquidazione di cui al paragrafo precedente. Non è ammessa altra prova di eseguito pagamento. A favore del procuratore non sono ammesse prove testimoniali contro o in aggiunta alle risultanze della liquidazione sottoscritta per ricevuta.
- k) Il pugile è tenuto a dare ricevuta scritta, in calce di liquidazione, di ogni versamento fattogli dal procuratore. Nel rilasciare tale ricevuta, ha facoltà di formulare riserve. Ha, comunque, facoltà di ricorrere alle Autorità Federali nel termine di un mese; decorso questo termine, la liquidazione si intenderà accettata senza riserve e farà prova piena tra le parti, salvo impugnazione per falso.

## 3. Effetti dei provvedimenti federali sul presente contratto

- a) La validità del presente contratto è subordinata alla sua registrazione da parte della F.P.I., che potrà rifiutarla qualora ritenga che taluna delle clausole compilate dalle parti difetti di chiarezza o non sia conforme alle norme federali;
- b) Il contratto, anche registrato, è inefficace qualora le parti contraenti, all'atto della firma, non siano in possesso di licenza valida.
- c) Qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente contratto, essa dovrà essere deferita esclusivamente ai competenti Organi Federali in conformità di quanto disposto nello Statuto e nei vigenti Regolamenti Federali. Le relative decisioni dovranno essere accettate ed eseguite dalle parti.